



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

Determinazione N° 377 del 14/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA EX ART. 5, D.LGS. N. 38/2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN FRAZIONE SAN POLO – DENOMINATO "MONS. FUMAGALLI" DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO E CONCESSO IN USO AL COMUNE DI PODENZANO APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI E RELATIVI ALLEGATI.

PREMESSO che

- La Parrocchia di San Paolo Apostolo è proprietaria di un immobile adibito ad impianto sportivo, ubicato in Frazione San Polo – Via Della Chiesa; immobile distinto al C.T. Foglio 20 mappale 579;
- Il soggetto proprietario ha stipulato con l'amministrazione comunale una convenzione per la conduzione in uso dell'impianto; l'atto, sottoscritto il 31.12.2024, risulta iscritto al repertorio comunale nr. 432 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate al nr. 75 del 17.01.2025;
- L'amministrazione comunale, al fine di garantire la gestione dell'impianto sportivo, ha facoltà di stipulare atti di sub concessione ad associazioni locali;

CONSIDERATO che con delibera nr. 73 del 10.07.2025 la Giunta Comunale ha fornito le linee di indirizzo per la predisposizione di una manifestazione di interesse volta all'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021, l'impianto sportivo in oggetto;

CONSIDERATO altresì che nel richiamato atto l'amministrazione ha dato mandato a questo ufficio di provvedere all'adozione degli atti conseguenti;

DATO ATTO che tale impianto è costituito da due campi per il gioco del calcio con annessi spogliatoi, tribune e locali complementari;

PRESO ATTO della attuale situazione dell'impianto sportivo e considerato che la struttura necessita di interventi

manutentivi volti a mantenerne l'efficienza e a recuperare la propria funzione di attrazione e riferimento per le attività sportive che vi vengono svolte.

CONSIDERATO che per raggiungere l'obiettivo di riqualificazione degli impianti sia necessaria una fattiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport in ragione della loro particolare competenza in materia;

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto di fattibilità tecnica ed economica accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- i criteri funzionali alla valutazione delle proposte pervenute sono quelli di cui all'allegato "Avviso pubblico";
- la durata del contratto sarà commisurata all'investimento iniziale dell'affidatario ma non potrà comunque essere inferiore ad anni 5 e superiore ad anni 16;
- le tariffe vengono determinate dall'affidatario nel Piano Economico Finanziario e vengono sottoposte al controllo annuale del Comune;
- che se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
- che la succitata norma, che si pone come leva finanziaria per la riqualificazione degli impianti, ha come unico presupposto applicativo la verifica da parte dell'ente della validità del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del piano di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;

CONSIDERATO che nulla impedisce che l'amministrazione possa sollecitare le varie associazioni presenti sul territorio a voler presentare proposte in tal senso, svolgendo così una funzione conoscitiva di prerogative e possibilità che altrimenti rimarrebbero inespresse;

PRESO ATTO che gli unici soggetti che possono presentare tale proposta sono le associazioni e le società sportive senza fini di lucro quali soggetti che per espressa previsione legislativa sono considerati i fisiologici destinatari degli interventi.

CONSIDERATO ALTRESÌ:

che la durata della convenzione vada calibrata tenendo conto anche da un lato dello sforzo di gestione della società sportiva e dall'altro dell'interesse al mantenimento della struttura affinché questa possa essere adeguatamente utilizzata dagli sportivi;

che la genericità della norma perimetra nel suo interno interventi che debbano estendersi anche alle attività di ammodernamento e riqualificazione che siano sufficienti a garantire un adeguato

espletamento delle attività per cui gli impianti esistono;

PRESO ATTO dell'allegato schema di avviso pubblico redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 e ritenuto di provvedere all'approvazione del medesimo;

RILEVATO che la presente procedura ha meri scopi esplorativi del mercato e non costituisce una fonte di obbligo alcuno per l'Amministrazione. Quest'ultima può quindi decidere, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la procedura senza provenire all'affidamento. In questi casi, non è possibile per i soggetti partecipanti sollevare pretese risarcitorie;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone: *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base" ... (omissis)...*;

VISTE le disposizioni di cui agli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

DETERMINA

- Di avviare la procedura di affidamento della gestione previa riqualificazione dell'impianto sportivo ubicato in frazione San Polo – denominato "Mons. Fumagalli" di proprietà della parrocchia di San Paolo Apostolo e concesso in uso al comune di Podenzano acquisendo proposte progettuali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021;
- Di approvare i documenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- Di dare atto che le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e che l'avviso sarà pubblicizzato attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Monticelli d'Ongina all'Albo Pretorio dell'Ente e tramite il portale SaterER;
- Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nei casi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fumi Gian Luca / ArubaPEC S.p.A.